

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 19-04-2007, n. 1217

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,

terza sezione,

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita Depiero Consigliere

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 510/07 proposto da G.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Galletti e Luca Berletti, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 35 del r. d. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco n. 63;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Padova n. Cat. A 12/2006/Imm.CB emesso il 27 novembre 2006 e notificato al ricorrente il 27 dicembre 2006 con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. --omissis--;

visto il ricorso, notificato il 26 febbraio 2007 e depositato in segreteria il 20 marzo 2007, con i relativi allegati;

visto il controricorso dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione dell'interno, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito, nella camera di consiglio del 28 marzo 2007, fissata per l'esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), l'avv. dello Stato Bonora per l'Amministrazione resistente;

considerato che nel corso della camera di consiglio fissata nel giudizio in epigrafe il presidente del collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, in base a quanto dispongono gli articoli 21, comma 11 e 26, commi 4 e 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che le parti presenti non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza in forma abbreviata;

Svolgimento del processo

con il decreto in epigrafe il Questore di Padova ha rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno al cittadino albanese G.M. evidenziando:

- che in data 27.10.2004 il richiedente è stato denunciato in stato di arresto da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Chioggia per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, poiché in concorso con altro connazionale deteneva nella propria abitazione a fini di spaccio a terzi 58 grammi di cocaina suddivisi in involucri, 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, registri di tenuta dei conti relativi allo spaccio, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 31 cartucce marca Winchester calibro 38 special;

- che, con "sentenza di giudizio abbreviato" emessa dal GUP presso il Tribunale di Treviso in data 29.9.2005 il richiedente è stato condannato per questi fatti alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione oltre alla multa e all'ammenda;

- che per la gravità dei fatti sopra descritti, "la condotta dell'istante (è) da considerarsi gravemente pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica, vivendo altresì il medesimo, in tutto o in parte, dei proventi di attività illecite in modo tale da configurare l'appartenenza del medesimo alle categorie dei soggetti pericolosi, ai sensi della legge n. 1423/1956, per i quali è prevista l'espulsione dal territorio nazionale ex art. 13 d. lgs. n. 286/98";

- che comunque l'art. 4, comma 3 del d. lgs n. 286/1998 condiziona l'ingresso dello straniero in Italia al presupposto che lo stesso non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti;

- che l'art. 5 comma 5 del medesimo decreto condiziona il rinnovo del permesso di soggiorno al perdurare dei requisiti previsti per l'ingresso;

che a sostegno del ricorso è stato sottolineato in particolare:

- che il giudizio di pericolosità sociale appare erroneo per insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere in quanto la Questura non ha applicato i criteri che devono essere utilizzati a questo fine;

- e che il provvedimento impugnato non è stato tradotto nella lingua nazionale del ricorrente;

che l'Avvocatura dello Stato ha succintamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Motivi della decisione

il gravame è manifestamente infondato e va respinto;

che va premesso che l'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: "...che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (...)" ; e che l'art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che "il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili";

che il provvedimento impugnato sembra reggersi su due capi di motivazione tra loro autonomi;

che per pacifica giurisprudenza - il che esime il collegio da citazioni specifiche di precedenti giurisprudenziali - , quando un atto amministrativo si basa su una pluralità di motivi tra loro autonomi la legittimità di uno solo di essi è sufficiente per sorreggere l'atto;

che nella specie l'autorità emanante ha correttamente evidenziato, sotto un primo profilo, che la condanna per reati inerenti gli stupefacenti è elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, oltre che al rinnovo del medesimo, alla luce del sopra trascritto art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, norma che pone sullo stesso piano l'ipotesi del rilascio e quella del rinnovo del permesso;

che la condanna, anche non definitiva (cfr. Cons. St., sez. sesta, sent. n. 539 del 2007 e Tar Veneto, sez. terza, sentenze n. 4614 del 2003, n. 1221 del 2004 e n. 457 del 2007), per reati inerenti gli stupefacenti, vincola l'autorità amministrativa a rifiutare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (conf. Cons. St., sez. sesta, sent. n. 2866 del 2006);

che dunque il provvedimento in epigrafe è conforme a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, in relazione all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, e che ciò dispensa il collegio dal sottoporre a disamina la prima censura dato che l'eventuale accoglimento della stessa non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio, permanendo il capo di motivazione relativo alla dedotta violazione dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998;

che, tuttavia, anche a voler prescindere dal carattere vincolato dell'atto impugnato e a volere approfondire l'aspetto relativo alla valutazione della pericolosità sociale, formulata comunque dalla autorità emanante con motivazione specifica e autonoma, il collegio è dell'avviso che la valutazione medesima sia ragionevolmente sorretta mediante il richiamo al reato per il quale il ricorrente è stato denunciato e condannato. La sezione, inoltre, ritiene che la circostanza addotta dal ricorrente circa la regolare attività lavorativa svolta in Italia non sia capace di controbilanciare gli elementi negativi ricavabili dalla sentenza di condanna;

che infine la doglianza riguardante la mancata traduzione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in lingua nota allo straniero non attiene a un vizio di legittimità dell'atto stesso ma concerne una mera irregolarità che rileva esclusivamente ai fini della tutela processuale, sotto il profilo che non può ritenersi irricevibile il ricorso giurisdizionale tardivamente proposto a causa della mancata comprensione dell'atto (Cons. di St., sez. quarta, sent. 238 del 2002 e Cons. St., sez. sesta, sent. n. 376 del 2006 ; v. anche Tar Veneto, sez. terza, sent. n. 3146 del 2001);

che nel caso di specie la mancata traduzione del provvedimento in lingua nota allo straniero non risulta avere determinato alcun pregiudizio, posto che il provvedimento è stato impugnato tempestivamente in sede giurisdizionale;

che in conclusione il ricorso va respinto e che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rimborsare le spese, i diritti e gli onorari della lite all'Amministrazione dell'interno e li liquida in Euro 2000,00 , di cui Euro 400,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre a i.v.a. e a c.p.a. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 marzo 2007.